



COMUNE DI S. ANTONIO
(V. Morobbia)
Tel. 091/857 25 12 - C.C.P. 65-644-9
e-mail: comune@santantonio.ch

REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

TITOLO I

AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO

Art. 1

Il Cimitero è di proprietà del comune e come tale sottoposto alla vigilanza del Municipio.

Art. 2

Il Municipio tiene, il piano regolatore del Cimitero, il registro delle sepolture ed eventuali altri documenti. Questi devono sempre essere tenuti aggiornati dalla Cancelleria comunale.

Art. 3

Il Municipio con il proprio personale cura:

- il disciplinamento e l'osservanza del presente regolamento
- la manutenzione
- l'ordine
- le inumazioni ed esumazioni

TITOLO II

ORDINAMENTO E RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI

Art. 4

Il terreno per la tumulazione è diviso nei seguenti spazi:

- a) area per sepolture per adulti, concessione gratuita ventennale e non rinnovabile;
- b) area per sepolture per bambini fino a 10 anni, concessione gratuita ventennale;
- c) area per sepolture - semplice o doppia - per adulti e per bambini, con concessione ventennale, a pagamento, rinnovabile per 20 anni;

- d) colombario
- e) campi per sepolture di ceneri

TITOLO III

INUMAZIONI

Art. 5

Nessuna salma o resti di salma potranno essere inumati nel cimitero senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

Art. 6

Nel cimitero sono accolte le salme, le ossa e le ceneri:

- a) di persone decesse nella giurisdizione comunale
- b) di persone attinenti qualunque sia il loro domicilio
- c) di persone domiciliate decesse fuori dal comune
- d) di persone non domiciliate nel comune, decesse fuori della giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba a pagamento temporaneo.

Art. 7

Possono essere accolte le salme di persone non attinenti e non domiciliate decesse fuori della giurisdizione comunale dietro decisione municipale e mediante pagamento di una tassa decisa volta per volta.

Art. 8

Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno. Ogni cadavere deve essere chiuso in feretro di legno dolce e sepolto in fossa separata, salvo in caso di madre e neonato morti all'atto del parto, ed essere collocato a m. 1.80 di profondità. Le salme che a causa di trasporto da altro Cantone o dall'estero o causa malattia infettiva dovessero trovarsi rinchiusi in casse metalliche o di legno forte, saranno collocate, se inumate nel campo comune, ad una profondità di m. 2.20 racchiuse comunque soltanto in feretri di legno.

Art. 9

Misure delle fosse

Le fosse dei campi a concessione temporanea, comuni ed a pagamento, devono avere in superficie, le seguenti dimensioni:

- per adulti: lunghezza m. 1.70, larghezza m. 0.70, nonché distare m. 0.40 l'una dall'altra

- per bambini fino all'età di 10 anni: lunghezza m. 1.20, larghezza m. 0.50, nonché distare m. 0.25 l'una dall'altra.

Art. 10

L'occupazione dei posti, esclusi quelli nelle tombe di famiglia, deve di regola farsi cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in ordine progressivo.

Art. 11

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate anche nelle tombe di parenti.

TITOLO IV

ESUMAZIONI

Art. 12

Le esumazioni sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni (minimo 20 anni).

Art. 13

Le esumazioni sono straordinarie, se eseguite per necessità di sistemazione e modificazione del cimitero, per ordine dell'autorità Giudiziaria e dietro richiesta motivata della famiglia. Salvo il caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle Opere Sociali (Ufficio Sanità), prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione. Le esumazioni consentite prima di questo termine saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato del Municipio. Tutte le spese relative, compresa la tassa per l'assistenza dell'incaricato comunale, sono a carico dei congiunti che ne faranno richiesta.

Art. 14

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio.

Art. 15

Le spese di esumazione e di trasporto sono a carico di chi ne fa domanda.

Art. 16

Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte e deposte nell'ossario comune.

Il Municipio darà possibilmente avviso agli interessati, affinché possano chiedere di deporle in tombe particolari.

TITOLO V

NORME DI POLIZIA ED EDILI

Art. 17

Per ottenere la concessione di una tomba privata a pagamento si dovrà inoltrare al Municipio un'istanza scritta e firmata dal richiedente nella quale sia indicata la specie dell'area desiderata, il nome e il cognome del defunto che vi deve essere sepolto e della famiglia cui devesi accordare la concessione.

Art. 18

Per ogni concessione dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto si riferisce ai diritti ed obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 19

Il piano e l'ordine progressivo delle aree di inumazione è fissato dal Municipio.

Art. 20

Il Municipio fisserà un orario di apertura del cimitero tenuto conto di particolari esigenze.

Art. 21

E' proibito l'ingresso al cimitero con cani.

Art. 22

Per recarsi alle tombe si dovrà evitare di calpestare i tumuli, anche se abbandonati.

Art. 23

Nessun proprietario di terreni confinanti con il cimitero potrà depositare materiale di qualsiasi genere contro i muri di cinta, né coltivare piante che possano per la loro qualità e vicinanza danneggiare gli stessi e costituire inconvenienti per il cimitero.

TITOLO VI

DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEL CIMITERO

Art. 24

Nessun ricordo funerario (lapide, croce, monumento, ecc.) può essere costruito o collocato nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

Per ottenerla si dovrà presentare al Municipio formale richiesta corredata da due copie del progetto.

Valgono in proposito le seguenti disposizioni:

- a) per lapidi e monumenti altezza massima m. 1.20, lunghezza e larghezza vedi art. 9;
- b) monumenti e lapidi non possono essere lavorati nel cimitero: vi saranno trasportati in condizioni da essere posti in opera. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinito che non possono per la loro natura essere eseguite altrove.
Non è permesso nessun lavoro alle tombe nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 25 ottobre e il 5 novembre, inclusi;
- c) è vietata la posa di lapidi, monumenti, ecc. contro il muro di cinta;
- d) per quelle esistenti la tassa è Fr. 40.-- da rinnovare ogni 10 anni;
- e) il materiale residuante delle opere in costruzione deve essere via via trasportato fuori dal cimitero
- f) nella rimozione delle fosse, le lapidi ed i monumenti levati, se non saranno ritirati dalle famiglie, decorso un mese dall'avviso, diverranno proprietà del Comune;
- g) se un monumento si guastasse in qualunque modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari, al decoro del cimitero, sarà obbligo degli interessati di porvi rimedio, senza di che provvederà il Municipio a spese degli interessati stessi;
- h) il Municipio non assume nessuna responsabilità rispetto a guasti arrecati da terzi a monumenti e a sepolcri;
- i) sopra i sepolcri, come sulle fosse nel campo comune, potranno essere coltivati fiori e sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi fuori dal recinto assegnato alla tomba;
- l) le tombe devono essere delimitate con bordure, unicamente in pietra naturale od artificiale di un'altezza non superiore ai 10 cm. e secondo il contorno prescritto. Non sono ammessi i

recinti metallici rigidi. Sono tollerate le catene metalliche, quali complemento delle bordure di pietra.

E' vietato l'uso di latte e bottiglie quali portafiori.

Art. 25

Segno funebre - Campi comuni

- a) croci in legno, esenti da tasse - altezza massima m. 1.20
lapidi, croci di sasso Fr. 20.--, altezza massima m. 1.20.

Se la famiglia non provvederà entro un anno dalla inumazione al collocamento del segno funebre, il Municipio provvederà ad apporre un cippo uniforme a spese dei congiunti.

Campi a concessione ventennale

- b) diritto di un segno funerario all'altezza massima di m. 1.20 misurata sopra il cordone di delimitazione del campo.

Campi per sepolture di ceneri

- a) La concessione per i campi per sepolture di ceneri è ventennale e rinnovabile a dipendenza dell'occupazione degli spazi. Nell'apposito spazio, delle dimensioni di ml. 0.70 x 0.70, i famigliari devono depositare due urne cinerarie.
- b) La spesa per la sigillatura, come pure quella per fissare i caratteri metallici, porta fotografia sono a carico del concessionario.

I tipi sono indicati dal Municipio.

L'iscrizione comporterà:
nome di famiglia, nome proprio, data di nascita e di morte del defunto.

La posa di iscrizione, rispettivamente di fotografia, devono essere completate entro tre mesi.

Art. 26

Il colombario è suddiviso in loculi, e solo per urne cinerarie. L'occupazione viene fatta in ordine progressivo orizzontale, le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere le ceneri di una sola salma.

Nel loculo, i familiari devono depositare due urne cinerarie.

Art. 27

La concessione in un loculo è ventennale, ed è rinnovabile. E' data facoltà al Municipio di rientrare in possesso, trascorso il periodo ventennale, del loculo, quando ciò si renda necessario per ragioni di pubblico interesse.

Art. 28

La spesa per sigillare ermeticamente il loculo, come pure quella per fissare i caratteri metallici, porta fotografia sono a carico del concessionario.

I tipi sono indicati dal Municipio.

L'iscrizione comporterà:

nome di famiglia, nome proprio, data di nascita e di morte del defunto.

La posa di iscrizione, di fotografia, devono essere completate entro tre mesi.

Nessun altro oggetto all'infuori di quanto elencato al capoverso precedente può essere posato.

TITOLO VII

TASSE

Art. 29

Campi comuni

- a) per le persone decesse nel comune, per i domiciliati e gli attinenti non domiciliati la concessione è gratuita;
- b) per i non attinenti e non domiciliati, decessi fuori dalla giurisdizione del comune, la concessione è riservata e la tassa da stabilirsi caso per caso dal Municipio - massimo Fr. 150.--

Art. 30

Campi - concessione ventennale

- | | | | |
|--|------------------|-----|----------|
| a) domiciliati e attinenti non domiciliati | - tomba semplice | Fr. | 1'000.-- |
| b) domiciliati e attinenti non domiciliati | - tomba doppia | Fr. | 2'000.-- |
| c) per i non domiciliati e non attinenti, concessione riservata, da stabilirsi volta per volta | - tomba semplice | Fr. | 2'500.-- |
| | - tomba doppia | Fr. | 5'000.-- |

N.B.: per le tombe doppie l'ultimo feretro non può essere inumato dopo decorsi 20 anni dalla concessione, a meno che non venga accordato il rinnovo

Loculi - concessione ventennale

- | | | | |
|--|----------|-----|--------|
| a) domiciliati e attinenti non domiciliati | - loculo | Fr. | 500.-- |
|--|----------|-----|--------|

b) non domiciliati e non attinenti, concessione riservata, da stabilirsi ogni volta	- loculo	Fr.	1'500.--
---	----------	-----	----------

Campi per sepolture di ceneri

a) domiciliati e attinenti non domiciliati	- campo	Fr.	500.--
b) non domiciliati e non attinenti, concessione riservata, da stabilirsi ogni volta	- campo	Fr.	1'500.--

Art. 31

Tasse per ricordi funebri

1. semplice croce in legno			nessuna tassa
2. posa di monumenti o lapidi		Fr.	50.--
3. posa di lapidi murale (ventennali)		Fr.	30.--

Art. 32

Tasse diverse

1. Tassa per esumazione non richiesta dal Municipio ma autorizzata dall'autorità cantonale	Fr.	150.—
2. Tassa d'assistenza dell'agente comunale	Fr.	30.—

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33

Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite con la multa da Fr. 50.-- a Fr. 500.-- oltre il risarcimento dei danni, riservata l'azione penale.

Art. 34

Per quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le leggi ed i regolamenti in materia.

Il Municipio, sentito il preavviso della Commissione Sanitaria, decide le contestazioni relative alla interpretazione ed all'applicazione del presente Regolamento.

La competenza per rivedere le tasse è delegata al Municipio su rapporto della Commissione Sanitaria.

Art. 35

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale, riservati i termini di legge, e dopo ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Riservati i diritti dei terzi.

Ogni altra precedente norma e disposizione di Regolamenti speciali con esso in contrasto sono abrogati.